



Nota per la stampa

L'INTRODUZIONE DEI PATTI DI CONVIVENZA

Scopo della proposta

Il dibattito sui «patti di convivenza» non ha avuto fino ad oggi in Italia adeguati sbocchi legislativi a causa della mancanza di univocità di intenti, determinata soprattutto dalla coesistenza nel nostro Paese di tradizioni, culture e ideologie differenti, che prospettano ipotesi di assetto della società e dello Stato molto diverse, spesso confliggenti con l'anima cattolica della grande maggioranza degli italiani.

Un dibattito condizionato negativamente dall'idea che il cambiamento debba passare necessariamente attraverso l'aggressione al patrimonio delle nostre esperienze storico-culturali, ignorando che anche la società più aperta tende a far evolvere il precedente modello, senza distruggerlo.

La proposta del notariato non propone l'allargamento «*sic et simpliciter*» del concetto di famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna ad altre forme di convivenza che, di fatto, la contraddicono nello spirito e nella sostanza ma prospetta soluzioni adeguate a nuove esigenze della società.

La Corte Costituzionale ha più volte sollecitato il Parlamento a intervenire nella materia con un provvedimento organico e si è espressa in casi specifici riconoscendo per esempio nella sentenza n. 166 del 1998 che le convivenze more uxorio «rappresentano l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza del matrimonio e che l'applicazione alle unioni di fatto di una disciplina normativa potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti». Nella sentenza n. 404 del 1988 la Corte ha riconosciuto il diritto a succedere nel contratto di locazione del convivente e il tribunale di Roma, nella sentenza n. 9693 del 9 luglio 1991, ha affermato il diritto alla risarcibilità del danno biologico nei confronti di terzi in caso di morte del convivente.

La pluralità di forme relazionali, d'altro canto, non elimina, né mai potrebbe, la famiglia come istituto unico e insostituibile a livello sociale, fondata sull'unione affettiva ed economica tra un uomo e una donna, in grado di assolvere alle funzioni cui essa da sempre è finalizzata: l'amore, la riproduzione della specie, l'educazione della prole, la reciproca assistenza economica e morale.

In un Paese a democrazia liberale avanzata, rispettoso di tutte le sensibilità e le culture e al passo con i tempi, si deve riconoscere al cittadino il diritto di scegliere, nell'organizzare la propria esistenza, tra:

- a) il matrimonio (civile e/o religioso) con la sua disciplina pubblicistica inderogabile;
- b) un patto di convivenza liberamente disciplinato e sottoscritto, con la previsione di diritti e doveri, alcuni dei quali non derogabili (verificare quali diritti);
- c) la semplice convivenza «di fatto», dalla quale nessun diritto od obbligazione reciproca può derivare, non avendolo i conviventi voluto, come dimostra la mancata formale sottoscrizione del patto.

Diversamente, far derivare *ex lege* effetti giuridici da un semplice comportamento concreto (la convivenza), oltre che mettere a rischio, come precedentemente sottolineato, diritti e interessi di



terzi, significherebbe violare, per eccesso di tutela, il diritto dell'individuo di organizzare la propria vita in maniera del tutto libera, svincolata – nella misura in cui non debordi dalla sfera di rapporti *inter partes* e non urti contro l'ordine pubblico e il buon costume – da regole imposte dall'alto.

Oggetto e disciplina del patto di convivenza

La proposta di legge si muove nell'ambito dell'articolo 2 della Costituzione, istituendo il «patto di convivenza» quale soluzione privatistica a cui chiunque può liberamente ricorrere per pianificare consapevolmente la propria sfera personale di interessi.

Punto centrale della disciplina è dunque il contratto che ha per oggetto la disciplina dei rapporti patrimoniali relativi ad una vita in comune e non il riconoscimento automatico di diritti e doveri derivanti da una situazione di fatto, quale è la semplice «unione di fatto» o convivenza.

Questa proposta riconosce la libertà di autodeterminazione della volontà delle parti attraverso un contratto, tanto è vero che non riconosce ad una situazione di fatto la possibilità di attribuire automaticamente diritti e doveri tra le parti.

Non è pensabile di imporre dall'alto un modello organizzativo di convivenza a chi, avendo ripudiato l'idea del matrimonio, desidera soltanto convivere, senza farne derivare necessariamente ed *ipso iure* diritti e obblighi.

Nel contratto le parti possono disciplinare (perché non sono diritti che scattano automaticamente con il patto): le modalità di contribuzione alla necessità della vita in comune; la messa in comunione ordinaria dei beni acquistati a titolo oneroso anche da uno solo dei conviventi; i diritti e obblighi di natura patrimoniale a favore dei contraenti allo scioglimento del patto di convivenza; la possibilità di convenire attraverso lo stesso patto di superare il divieto di patti successori, disponendo a favore del convivente nei limiti della quota di patrimonio disponibile. Inoltre possono esser previsti diritti e doveri di assistenza, informazione e misure di carattere sanitario e penitenziario.

L'atto va stipulato in forma pubblica a pena di nullità davanti al notaio, che provvederà alla trascrizione nel Registro unico nazionale dei patti di convivenza istituito a cura del Consiglio Nazionale del Notariato.

Lo «scenario» europeo

La **Svezia** è stato il primo Paese ad approvare una legislazione sulle convivenze di fatto con la legge n. 232 del 1987, successivamente estesa alle coppie omosessuali. Sul finire degli anni '80 (precisamente nel 1989), la **Danimarca** ha approvato la legge n. 372 sulle relazioni interpersonali alternative al matrimonio, che consente alle coppie omosessuali di registrare il loro rapporto attraverso un'unione simile al matrimonio (cosiddetta «*partnership* registrata»). Sullo stesso filone si sono collocate la **Finlandia** e la **Norvegia**.

Dal 1996 sia l'Islanda che l'**Ungheria** riconoscono a tutte le coppie conviventi eguali diritti e l'**Olanda** dal 1998 ha concesso ai conviventi di registrarsi in appositi registri comunali, indipendentemente dal sesso.

In **Belgio** è stata la legge 23 novembre 1998 (entrata in vigore il 10 gennaio 2000) a legittimare la «*cohabitation légale*».

Per quanto riguarda i Paesi a noi più vicini, il 15 novembre 1999 la **Francia** con la legge n. 99 ha introdotto una nuova forma di unione, il «patto civile di solidarietà» (Pacs), distinta dal matrimonio concluso tra due persone maggiorenti, di sesso differente o del medesimo sesso, al fine di organizzare la loro vita in comune (che ha ispirato alcuni dei progetti di legge presentati al nostro



Parlamento). La legge francese, inoltre, ha introdotto nel capitolo II del titolo XII del libro I del codice civile, all'articolo 515-8, il «concubinaggio», inteso come «unione di fatto caratterizzata da una convivenza stabile e continuativa tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso, che vivono in coppia», riconoscendo alcuni diritti ai partner che coabitano.

La **Germania** ha introdotto il 16 febbraio 2001 l'istituto della «convivenza registrata», senza alcuna equiparazione al matrimonio. Nello stesso anno, il Portogallo ha approvato la legge sulle unioni di fatto, che disciplina la situazione giuridica di due persone che, indipendentemente dal sesso, vivano un'unione di fatto da più di due anni.

Nel 2002 la **Finlandia** ha completato la sua disciplina della materia, approvando una legge per le unioni civili, che riconosce parte dei diritti accordati ai coniugi.

Nel 2004 l'**Austria** ha introdotto nel suo ordinamento la norma che consente espressamente il diritto di sottoscrivere davanti al notaio un accordo «di unione», e nel medesimo anno il Lussemburgo ha riconosciuto la *partnership* registrata, seguito dal Regno Unito con il *Civil Partnership Act*.

Fino ad arrivare alla **Spagna** che, con la legge 10 luglio 2005, n. 13, ha compiuto una sterzata violenta rispetto alle sue tradizioni e al comune sentimento del suo popolo, consentendo addirittura il matrimonio alle coppie dello stesso sesso, con la possibilità dell'adozione congiunta.

Da ultima la **Repubblica ceca**, che sino allo scorso gennaio 2006 era priva di una legislazione per la regolamentazione delle unioni civili.

Allo stato, quindi, i Paesi membri dell'Unione europea che ad oggi non hanno previsto e disciplinato con una specifica normativa forme di convivenza diverse dal matrimonio sono, oltre all'Italia, la Grecia, l'Irlanda, Malta, Cipro, la Lettonia, l'Estonia, la Lituania, la Slovacchia e la Polonia.

Articolo 1

Patto di convivenza

1. Al titolo III del libro quarto del codice civile, dopo il capo XXVI è aggiunto, in fine, il seguente:

“Capo XXVI- bis Del Patto di Convivenza

1986-*bis* - Nozione

Il patto di convivenza è il contratto con il quale due persone disciplinano i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione.

1986-*ter*– Forma e pubblicità

Il patto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto pubblico a pena di nullità.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica deve provvedere, entro i successivi dieci giorni, a trascrivere l'atto nel Registro nazionale dei patti di convivenza di

cui all'articolo 1986-*quater* e a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni.

Qualora il notaio che riceve l'atto contenente le modifiche o la dichiarazione di cessazione della convivenza sia diverso da quello che ha rogato il contratto, deve anche nello stesso termine notificarlo, nelle forme idonee ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, al primo notaio. Questi lo annota a margine dell'originale da lui custodito, a norma dell'articolo 59 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

1986-*quater* –Registro nazionale dei patti di convivenza.



E' istituito il Registro nazionale dei patti di convivenza al quale si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel capo I del titolo I del libro sesto.

Chiunque vi abbia interesse ha diritto di ottenere dal Registro nazionale, con il pagamento dei soli diritti di segreteria, il rilascio di un'attestazione relativa alla sussistenza di un patto di convivenza

1986-*quinquies*- Nullità-

– Il patto di convivenza è nullo:

- 1) se uno dei contraenti è vincolato da precedente matrimonio per il quale non sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia stata omologata separazione consensuale;
- 2) se una delle parti sia vincolata da un altro patto di convivenza trascritto;
- 3) se tra i contraenti vi sia un vincolo di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado o vi sia un rapporto di adozione o di affiliazione o siano entrambi figli adottivi della stessa persona.

Al notaio che riceve un patto di convivenza nullo esclusivamente per i motivi di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

1986-*sexies*- Diritti patrimoniali-

Le parti possono stabilire nel contratto:

- 1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;
- 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del patto siano soggetti al regime della comunione ordinaria regolata dagli articoli 1100 e seguenti;
- 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
- 4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre nove anni dalla stipula del patto spetti al

superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile

In assenza di legittimari, la quota attribuibile pattiziamente può arrivare fino a un terzo dell'eredità.

1986-*septies*- Diritti di assistenza

Il patto di convivenza può prevedere che ai contraenti siano assicurati i diritti e i doveri in materia di assistenza, informazione e misure di carattere sanitario e penitenziario. Può prevedere altresì che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, siano adottate, nei limiti delle disposizioni vigenti, dal convivente.

In assenza di ascendenti o discendenti diretti, tutte le decisioni di cui al primo comma sono comunque adottate dal convivente.

1986-*octies*- Risoluzione dei patti di convivenza

Il patto di convivenza si risolve per:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso unilaterale;
- 3) matrimonio di uno dei contraenti;
- 4) morte di uno dei contraenti;
- 5) mancanza di effettiva convivenza per oltre tre anni;
- 6) sopravvenuto matrimonio tra i contraenti.

La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto pubblico, ai sensi dell'articolo 1986-ter.

Nel caso di recesso unilaterale da un patto trascritto, il notaio che riceve l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 1986-ter, commi secondo e terzo, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

Nel caso di cui al numero 3) del primo comma, il contraente che ha contratto



matrimonio deve notificare all'altro contraente ai sensi dell'articolo 1986-ter, secondo comma, anche al notaio che ha ricevuto il contratto, l'estratto dell'atto di matrimonio.

Nel caso di cui al numero 4) del primo comma, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte.

Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del patto e a trascriverla nel Registro nazionale dei patti di convivenza e all'anagrafe del comune di residenza.

Nel caso di cui al numero 5) del primo comma, chiunque vi abbia interesse può promuovere un giudizio di accertamento della mancanza di effettiva convivenza, anche ai fini della trascrizione della risoluzione nel Registro nazionale dei patti di convivenza e all'anagrafe del comune di residenza.

Gli effetti della risoluzione si producono per le parti dalla data della stipula dell'atto pubblico contenente lo scioglimento consensuale, ovvero dalla data del matrimonio o del decesso di uno dei contraenti e, in ogni caso, dalla data della legale conoscenza da parte dell'altro contraente dell'atto di recesso.

Nel caso di cui al numero 6) del primo comma, se il patto è stato trascritto, i contraenti devono notificare al notaio che ha redatto l'atto l'avvenuta risoluzione del contratto, ai fini degli adempimenti di cui al sesto comma.

Qualora il patto di convivenza sia stato trascritto e il notaio che ha rogato l'atto sia cessato dalle sue funzioni nel distretto, le notifiche di cui al presente articolo devono essere effettuate all'archivio notarile distrettuale depositario dei relativi atti. Il conservatore dell'archivio provvede all'annotazione a margine dell'atto e alla trascrizione della modifica o dello scioglimento nel Registro nazionale dei patti di convivenza e all'anagrafe del comune di residenza».

2. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti, » sono inserite le seguenti: « nonché dall'articolo 1986-sexies, primo comma, numero 4, ».

3. Il Governo provvede ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, un regolamento recante le modalità di attuazione e di

funzionamento del Registro nazionale informatico

dei patti di convivenza istituito ai sensi dell'articolo 1986-quater del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, a cura del Consiglio nazionale del notariato, nel rispetto dei principi generali in materia di pubblicità legale degli atti.

Articolo 2

Diritti nell'attività di impresa

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

«art.. 230-*ter*. – (Diritti del convivente).

– Al convivente che da almeno cinque anni abbia stipulato un patto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel patto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Articolo 3

Successione nel contratto di locazione dell'alloggio

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: « ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi » sono sostituite dalle seguenti:

«i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi ed il convivente che abbia sottoscritto un contratto di convivenza da almeno cinque anni e vi abbia stabilmente convissuto ».



Articolo 4 Agevolazioni

1. Gli atti contenenti il patto di convivenza di cui al libro quarto, titolo III, capo XXVI-bis, del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, le sue modifiche e la sua risoluzione, anche con divisione di beni comuni, sono soggetti all'imposta fissa di registro.
2. Per la stipula dell'atto costitutivo o modificativo del patto di convivenza spetta al notaio l'onorario in misura fissa minima, calcolato secondo le procedure previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 41.
3. I beni ereditari devoluti, per patto o per testamento, al convivente superstite sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, nella misura del 5 per cento del loro valore complessivo netto eccedente i 500.000 euro.

Articolo 5 Norme applicabili

1. Al patto di convivenza di cui al libro quarto, titolo III, capo XXVI-bis, del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano i principi generali, le norme contenute nel libro quarto, titolo II, del citato

codice civile e le disposizioni delle leggi speciali in materia contrattuale, in quanto compatibili.

2. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e' inserito il seguente:

«art. 30-bis. – (Patti di convivenza). –

1. Ai patti di convivenza disciplinati dal libro quarto, titolo III, capo XXVI-bis, del codice civile, si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.
2. Ai patti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati stipulati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.
3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali e comunitarie che regolano il caso di cittadinanza plurima ».

Articolo 6

Copertura finanziaria

1. All'onere di..... euro annui a decorrere dall'anno..... derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante....
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.